

C.C. n. 11 del 11/05/2020

Oggetto: **Approvazione nuovo Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni;*

**Visto** il combinato disposto dall'art. 59 c. 1 punto 5 lett m) del D.lgs. 446/1997 e dall'art. 50 della L. 449/1997, con il quale si conferma l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti da D.lgs. 218/1997;

**Richiamati** i principali interventi legislativi in materia di tributi locali e gli istituti ad essi applicabili, tra cui, in particolare, si ricordano:

- l'articolo 1, comma 734, della L. n. 147/2013, il quale ha eliminato dall'ordinamento il limite minimo per l'emissione degli avvisi di accertamento e la riscossione, anche coattiva, dei tributi locali;
- l'articolo 27 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (L. n. 2/2009) con il quale è stata introdotta la possibilità di definire in maniera agevolata l'invito a contraddittorio;
- il comma 165 della L. n. 296/2006 in base al quale ciascun ente può determinare la misura annua degli interessi nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale;
- il comma 168 della L. n. 296/2006, in base al quale gli enti possono stabilire per ciascun tributo di propria competenza, i limiti al di sotto dei quali non sono dovuti i versamenti o non sono effettuati i rimborsi.
- la L. 27 luglio 2000 n. 212 riguardante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

**Preso atto** che la legge 27 dicembre 2019, n. 16 (legge di Bilancio 2020) all'art. 1, commi da 792 ad 815 ha profondamente innovato la disciplina dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno adeguare il Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso, al fine di:

- recepire la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali comunali alla nuova normativa;
- garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;
- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto;

**Visto** l'allegato schema di Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso redatto in conformità ai principi generali dettati dalla L. n. 21 luglio 2000, n. 12 in materia di statuto dei diritti del contribuente, predisposto dal competente ufficio comunale.

**Tenuto conto** che con l'approvazione del suddetto regolamento si stabilisce:

- la disciplina della procedura di accertamento con adesione, a fine di disincentivare la proposizione di contenziosi da parte dei contribuenti nei confronti degli atti impositivi emesse dall'Ente;

- limitatamente agli accertamenti, la possibilità di pervenire a valutazioni concordate con il contribuente sulla base di un contraddittorio correttamente instaurato;
- la possibilità di conciliazione giudiziale;

**Visto** l' articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi quale entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto da 1 ° gennaio dell'anno di riferimento;

**Richiamato** l' art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato da D.L. 30 Aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle Città metropolitane, a disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1 ° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1 ° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Acquisiti** i pareri del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e del Segretario Comunale, ex art. 97 c.4 lett d) del D.lgs. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi da n. 9 Consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

1. APPROVARE l' allegato "Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso", adottato ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 50 della L.449/1997;

- 2) DI DARE ATTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofscse.gov.it](http://www.portalefederalismofscse.gov.it) entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 e s.m.i;
- 4) DI PUBBLICARE il presente regolamento all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi;
- 5) DI GARANTIRE, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Successivamente

Con voti favorevoli unanimi n. 9 Consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134 comma 4 del D.lgs n.267/2000.

# COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

## Provincia di Cremona

*Copia*

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 11 del 11/05/2020

Adunanza **ordinaria** di **prima** convocazione

**OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso**

L'anno **duemilaventi** addì **undici** del mese di **Maggio** alle ore **18,30** nella sede Municipale. Previa l'osservanza i tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Cognome e nome	P	A	Cognome e nome	P	A
MONFREDINI Francesco	X		CATTANEO Anna	X	
TADI Pierluigi	X		FRITTOLI Giuseppe Angelo		X
ZANI Egidio	X				
BETTONI Simona Iside		X			
TREVISI Paola	X				
ROZZA Sara	X				
CHIOZZI Angelo	X				
ANTONIOLI Giovanni Paolo	X				
DOLFINI Costantino	X				
<b>Presenti n. 9</b>		<b>Assenti n. 2</b>			

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig. **Dr. Pietro Fernando Puzzi**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig., **Monfredini Francesco** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**\*Seduta svolta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del DL n. 18 del 17/04/2020**

# COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

## Provincia di Cremona

Allegato alla delibera  
C.C. n. 11 del 11/05/2020  
Il Segretario Comunale Reggente  
F.to *Dr. Pietro Fernando Puzzi*

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:

### **Approvazione nuovo Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso**

---

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio  
*F.to Dr. Alfredo Zanara*

Cappella Cantone, li 11/05/2020

---

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio  
*F.to Dr. Alfredo Zanara*

Cappella Cantone, li 11/05/2020

---

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE  
*F.to Monfredini Francesco*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
REGGENTE  
*F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi*

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione:

- Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

Cappella Cantone, 26/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
*F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi*

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

*(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)*

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,

certifica

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 11/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
*F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi*

---

*Copia conforme all'originale  
Cappella Cantone, li 26/05/2020*

*Il Segretario Comunale Reggente  
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi*